

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FIBRA OTTICA

### ACCORDO QUADRO

Il Consortium GARR (di seguito indicato anche come GARR) intende concludere un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di fibra ottica, a norma dell'articolo 59 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi del citato articolo 59 comma 8, la presente procedura prevede:

- l'acquisizione da parte del GARR della disponibilità degli operatori economici con capacità tecnico finanziaria in grado di effettuare le forniture di cui al successivo articolo 3 e la valutazione delle offerte tecniche;
- l'aggiudicazione, a seguito di confronto competitivo, tra gli operatori selezionati ed in grado di effettuare le forniture.

#### ART. 1 - DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro decorrerà dell'effettiva sottoscrizione dello stesso con gli operatori economici aderenti ed avrà la durata di massima di 48 mesi, salvo che l'Assemblea degli Associati non deliberi la proroga della durata del Consortium GARR, in tal caso l'accordo quadro sarà interrotto alla data del 31 dicembre 2011 (scadenza della durata del Consortium GARR), con preavviso scritto di almeno due mesi. Tale clausola non comporta alcun maggiore onere per il GARR.

L'importo complessivo presunto di tutte le forniture stimate, comprensivo di tutti gli oneri ammonta a circa **Euro 27 (ventisette) milioni** oltre l'IVA.

Nell'arco dell'esecuzione dei contratti di fornitura il GARR si riserva la facoltà, qualora si verificasse la necessità, di richiedere ulteriori tratte di fibra non previste oppure la dismissione di tratte in essere, entro il 20% (venti) del valore del contratto di fornitura stipulato con ogni singolo fornitore.

Inoltre il GARR, con l'Accordo Quadro, non assume impegno alcuno circa gli effettivi ordinativi, poiché le tratte da realizzare saranno determinate da:

- le richieste degli utilizzatori della rete
- l'affinamento degli obiettivi di progetto
- la spesa totale necessaria all'acquisizione della fibra ed alla sua illuminazione
- la possibilità di ottenere la disponibilità di fibra ottica tramite accordi con enti accademici e/o istituzionali

#### ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

L'Accordo Quadro ha per oggetto:

- la fornitura in nolo per la durata di **72 mesi** di fibra ottica spenta, strutturata in tratte e che si estende su tutto il territorio nazionale
- l'affitto, lungo la fibra, dello spazio di housing necessario per la collocazione di apparati trasmissivi DWDM, di proprietà GARR, atti ad illuminare la fibra di cui sopra, per la durata di **72 mesi**.

I contratti di nolo delle fibre e di affitto degli spazi di housing con i singoli fornitori decorreranno dell'effettiva sottoscrizione degli stessi ed avranno la durata di 72 mesi, Nel caso in cui l'Assemblea degli Associati non deliberi la proroga della durata del Consortium GARR, lo stesso non emetterà più contratti a far data dal 31 dicembre 2011

(scadenza della durata del Consortium GARR), ed i contratti già stipulati saranno interrotti alla suddetta data, con preavviso scritto di almeno due mesi. Tale clausola non comporta alcun maggiore onere per il GARR.

Come specificato nel Capitolato Tecnico di Gara, la fornitura è suddivisa in “tratte” e “aggregati di tratte”, ogni tratta o aggregato può essere aggiudicato singolarmente ed indipendentemente dagli altri.

### **ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE**

Per quanto concerne le caratteristiche della fornitura, si rimanda a quanto descritto e richiesto dettagliatamente nel documento “Capitolato Tecnico di Gara” che è parte integrante e sostanziale del presente schema. I contratti di fornitura stipulati tra GARR e operatori economici a seguito dell’Accordo Quadro avranno per oggetto il nolo degli aggregati di tratte e delle singole tratte in fibra descritte in tale documento, complete, ove necessario, dello spazio necessario ad ospitare gli apparati per l’illuminazione della fibra.

### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E AMMISSIBILTA’ ALL’ACCORDO QUADRO**

#### **1) Soggetti ammessi**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati nell’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ovvero:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n. 422/09 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/85;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) , i quali prima della presentazione della presentazione della domanda di partecipazione, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime la domanda di partecipazione per nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 240/91; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Verranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le domande di partecipazione sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di domanda, qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; inoltre, ciascun operatore dovrà indicare le parti di attività che saranno eseguite dagli stessi ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., uniformandosi a quanto sancito al comma 2 dello stesso articolo.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, già formalmente costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del soggetto qualificato come mandatario.

## 2) Requisiti per la partecipazione all'Accordo Quadro

Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire, secondo le prescrizioni previste dal bando di gara al Consortium GARR presso la sua sede in Via dei Tizii n.6 – 00185 Roma, un plico recante la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione all'Accordo Quadro per la fornitura di fibra ottica e presentazione dell'offerta tecnica”** e contenente tutta la documentazione richiesta nel documento **“Modalità di partecipazione all'Accordo Quadro per la fornitura di fibra ottica”**.

Qualora il numero degli operatori economici ammessi sia inferiore a tre, ai sensi del comma 5 dell'articolo 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il GARR, al fine di garantire la massima concorrenzialità, si riserva la facoltà di estendere il presente invito anche ad operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione all'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro verrà concluso con tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale) e che avranno presentato una **proposta tecnica** valutata positivamente dal GARR, secondo quanto disposto dal successivo ART. 5 lettera B).

Si sottolinea che i fornitori potranno partecipare alla gara anche se in grado di offrire una *singola tratta* in fibra tra quelle indicate nel “Capitolato Tecnico di Gara” (per es. quelle per collegare la sede di un utente al PoP più vicino), potranno altresì proporre un solo *aggregato* tra quelli ivi indicati purché siano in grado di garantire la fornitura di tutte le tratte in fibra che lo compongono. Non saranno quindi ammesse offerte che si riferiscano solo ad alcune (e non tutte le) tratte in fibra che appartengono all'aggregato.

## ART. 5 – AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE

Le singole forniture saranno affidate secondo le norme di scelta del contraente di cui al comma 2 dell'articolo 59 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., agli operatori economici che hanno aderito all'Accordo Quadro. La fornitura sarà affidata con il criterio *dell'offerta*

*economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base ai seguenti parametri e pesi:

<b>A) prezzo</b>	<b>60%</b>
<b>B) qualità</b>	<b>40%</b>

Premesso che:

- nel "Capitolato Tecnico di Gara" sono stati indicati i valori di soglia delle caratteristiche tecniche e operative delle singole tratte e degli aggregati in fibra, dei servizi di housing e di manutenzione richiesti nonché i valori di soglia dei livelli di servizio e di qualità della soluzione proposta;
- le proposte tecniche che non raggiungano i sopraccitati valori di soglia saranno escluse dalla gara;
- il GARR vuole garantire alla propria comunità la fornitura di un'infrastruttura di rete affidabile e di elevata qualità;

costituiranno oggetto della valutazione tecnica (di cui al punto **B** del presente ART.5 del presente Accordo), per ogni tratta o aggregato di tratte in fibra i seguenti sub parametri per un max di **40 punti** così ripartiti:

- **15** punti per il tipo di fibra e la sua omogeneità di tipo lungo la tratta o le tratte che compongono l'aggregato e nel caso di fibra per il collegamento di sedi utente anche la profondità e il vettore utilizzato per la posa;
- **10** punti per la lunghezza delle tratte e quella totale dell'aggregato e la distanza tra i punti di rigenerazione disponibili nelle tratte che lo compongono;
- **15** punti per la qualità generale delle tratte e dell'infrastruttura offerta.

Per una descrizione più puntuale delle modalità di assegnazione del punteggio e dei parametri tecnici premianti, si rimanda al "Capitolato Tecnico di Gara".

#### **ART. 6 – MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE**

GARR ha intenzione di realizzare la nuova infrastruttura, descritta nel "Capitolato Tecnico di Gara", in tempi brevi, scadenzando la costruzione della rete in fibra ottica a partire dall'anello nel centro nord, per poi proseguire con il secondo anello e con il resto dell'infrastruttura di backbone e di accesso, con successive integrazioni nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

In questa sede si vuole sottolineare che i fornitori saranno tenuti ad assicurare un tempo massimo di consegna della fibra pari a 90 giorni solari dalla data d'ordine del GARR. **In tale tempistica sono comprese le code locali.**

#### **ART. 7 – GARANZIE E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA**

Come specificato nel "Capitolato Tecnico di Gara", GARR richiede, oltre alla fornitura in nolo della fibra ottica, la manutenzione della stessa.

I fornitori, infatti, dovranno prevedere e offrire un servizio di manutenzione (periodica e in caso di guasto) sulla fibra, per tutta la durata del contratto, che assicuri il mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche e funzionali delle fibre ottiche ai requisiti minimi specificati nel "Capitolato Tecnico di Gara" e garantisca altresì la completa, efficiente e totale disponibilità per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Il degrado delle caratteristiche fisiche e trasmissive della fibra, al di sotto dei valori minimi specificati, sarà considerato guasto e richiederà la pianificazione di un intervento, secondo i tempi che i fornitori sono tenuti a dichiarare e rispettare.

#### **ART. 8 – CONTROLLI E COLLAUDI**

Per quanto concerne le modalità di collaudo si rimanda al documento “Capitolato Tecnico di Gara”.

La dichiarazione di conformità, tutto quanto necessario alla effettuazione del collaudo e la produzione della documentazione relativa saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario.

Si sottolinea, inoltre, come GARR sia intenzionato a ripetere le misure effettuate in fase di collaudo e come il fornitore si impegni a mettere a disposizione la strumentazione necessaria per tali misure.

#### **ART. 9 – PENALITÀ**

L’operatore economico, che di volta in volta risulterà aggiudicatario dell’esecuzione della fornitura richiesta, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari afferenti la fornitura.

Ove si verificano inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.

##### **1) Ritardo nelle forniture**

Per l’inosservanza dei termini di realizzazione della fornitura oggetto dell’inadempienza, di cui all’ART. 6 del presente schema, sarà applicata una penale fissa pari allo 0,25% del corrispettivo della fornitura (pari alla somma dei canoni per 6 anni di nolo) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dal fornitore. Un ritardo superiore ai 60 giorni solari comporterà la risoluzione parziale del contratto, relativamente alla specifica fornitura oggetto del ritardo.

##### **2) Carenze qualitative**


Per accertate gravi carenze qualitative delle fibre fornite (difformi da quanto dichiarato o addirittura al di sotto delle specifiche tecniche contenute nel Capitolato) o inutilizzabilità di elementi delle stesse (durante il collaudo oppure in un fase successiva) sarà applicata una penale pari:

- al 5% del canone annuale relativo alla singola tratta, se l’oggetto della fornitura è il nolo di una singola tratta in fibra;
- al 5% del canone annuale dell’intero aggregato a cui appartiene la tratta in fibra che presenta gravi carenze qualitative, se l’oggetto della fornitura è un aggregato.

In entrambi i casi il fornitore sarà tenuto alla sostituzione delle parti mal funzionanti e in caso ciò non sia possibile si procederà ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. alla risoluzione parziale del contratto relativamente all’intero aggregato o alla *singola tratta* in fibra oggetto delle carenze qualitative.

##### **3) Ritardi nell’intervento di assistenza tecnica e manutenzione**

Il “Capitolato Tecnico di Gara” specifica i tempi di intervento minimi che ogni fornitore si impegna a rispettare e, in aggiunta ad essi, ad ogni fornitore è richiesto di dichiarare i propri tempi di intervento (migliorativi), in quanto essi costituiranno oggetto di valutazione tecnica.



In caso di ritardato intervento sarà applicata una penale fissa di Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di intervento dichiarati.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà risolto ipso-iure, oltre ai casi specificati dal punto 1 e 2 del precedente Art. 9, nei seguenti casi:

- a) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del GARR, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto;
- b) morte del Titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
- c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa;
- d) intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
- e) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dell'appalto;
- f) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del contratto di fornitura con gravi danni provocati al GARR;
- h) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali;
- j) reiterati inadempimenti;
- k) rifiuto di esibire e/o non conformità ai disposti di legge della documentazione relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

In tali casi il GARR sarà tenuto a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute, salvo quanto previsto negli altri casi.

La risoluzione del contratto porterà inoltre al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b).

#### **ART. 11 GARANZIE DI ESECUZIONE**

A garanzia della corretta esecuzione del contratto di fornitura gli operatori aderenti all'accordo quadro dovranno costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dalle norme) del valore del contratto affidato, in uno dei seguenti modi:

- 1) assegno circolare intestato al GARR;
- 2) attestazione di bonifico sul conto corrente bancario n. 000001425575, intestato a Consortium GARR, presso la banca:  
Banca Monte Dei Paschi di Siena, Ag. 91, Via Tiburtina n. 1110 - 00156 ROMA  
cod. ABI 01030 ; cod. CAB 03269;  
IBAN : IT 96 R 01030 03269 000001425575
- 3) fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
- 4) fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
- 5) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai punti 3), 4), 5) devono essere inserite, **a pena di esclusione:**

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità pari alla durata del singolo contratto di fornitura.

Al fine di facilitare la restituzione della garanzia a corredo dell'offerta prestata nei modi di cui ai punti 1) e 2) i partecipanti devono indicare le coordinate bancarie del loro conto corrente.

#### **ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARR E RESPONSABILE DI CONTRATTO DELL'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE**

Considerata la complessità dei contratti il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR.

In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:

- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto;
- autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'operatore economico e conseguente benessere al pagamento della stessa;
- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel "Capitolato Tecnico di Gara";
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all'operatore economico contraente, avocare a se i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente. Per consentire i fini previsti dal contratto, il contraente designerà, entro 10 giorni alla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.


#### **ART. 13 – REVISIONE PREZZI**

Non è ammessa alcuna forma di revisione prezzi.

#### **ART. 14 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

La fornitura è composta da due diverse voci:

- nolo della fibra – prevede un contributo *Una Tantum* per il rilascio della singola tratta o dell'aggregato e un canone annuo per il nolo della durata di 72 mesi;
- housing degli apparati – prevede un canone annuo per l'affitto, lungo la fibra,



dello spazio di housing necessario per la collocazione di apparati trasmissivi DWDM, di proprietà GARR, per la durata di 72 mesi.  
La modalità di pagamento sarà in rate bi-mestrali posticipate.

Si sottolinea che il valore dell' *Una Tantum* non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo della fornitura relativo alla singola tratta o aggregato, pari alla somma dei canoni del nolo della singola tratta o dell'Aggregato per 72 mesi, pena l'esclusione della singola tratta o dell'aggregato dall'offerta.

#### **ART. 15 - OSSERVAZIONE DI LEGGI E DECRETI - RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE**

Gli operatori economici che aderiranno all'accordo quadro sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili in vigore o che saranno emesse durante l'esecuzione del contratto.

L'operatore economico ha l'esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro del personale che opera sotto sue dipendenze e addetti all'esecuzione della fornitura e installazione dei componenti.

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo dei propri dipendenti che cagioni danni anche indiretti al GARR, al personale del GARR, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni direttamente o indirettamente prodotti e conseguenti.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare a propria cura, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, un'apposita polizza di responsabilità civile che prevede espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del contratto stesso, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR.

#### **ART. 16 – ONERI PER LA SICUREZZA**

Il GARR relativamente ai contratti da stipulare a seguito del presente Accordo Quadro ha valutato che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e pertanto non ha predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

#### **ART. 17 – RISPETTO DELLA TRASPARENZA**

Il contratto sarà risolto, oltre a quanto previsto precedentemente, anche nel caso in cui da parte dal GARR sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico contraente nella dichiarazione rilasciata in fase di selezione, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti del GARR, senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità.





**ART. 19 – SUBAPPALTO**

L'operatore economico ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/200 e s.m.i. deve indicare nella domanda di partecipazione all'accordo quadro le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

**ART. 20 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA**

L'operatore economico si impegna a comunicare al GARR, al verificarsi del fatto, se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

**ART. 21 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente appalto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**ART. 22 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO**

La competenza arbitrale è esclusa.

**ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati relativi all'operatore economico contraente verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale secondo le previsioni indicazioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i..

Il Presidente

Il sottoscritto ....., legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 9, 10, 14 e 21 del presente Accordo Quadro.

....., lì

**L'Impresa**

